

N° 2660/2019 PROT. U.

**PROTOCOLLO D'INTESA CIRCONDARIALE
TRA**

TRIBUNALE DI PAOLA

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CALABRIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA

**Requisiti e criteri da osservare ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti
Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Paola**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Paola attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della Legge n. 24/2017 (art. 5) ed in particolare capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli Albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.

Il protocollo risponde, inoltre, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline sanitarie non mediche, le figure del Perito e del Consulente Tecnico siano in grado di garantire all'Autorità Giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota, con sempre maggiore frequenza, la materia.

ART. 2 – SEZIONI DEGLI ALBI RISERVATE AI CHIMICI E FISICI


L'art. 15, comma 3, della L. 24/2017 stabilisce che negli Albi dei Periti e Consulenti Tecnici deve essere garantita, *oltre a quella medico – legale un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie.*

A tal fine l'albo dei periti e quello dei consulenti tecnici recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata ai Fisici.

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

1. I codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.) indicano, quale requisito principale per l'iscrizione agli Albi, accanto a quello di onorabilità, quello della "*speciale competenza*".

2. La "*speciale competenza*" non si esaurisce, di norma, nel mero possesso del titolo abilitativo alla



professione ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente protocollo si propone, quindi, di indicare elementi di valutazione della speciale competenza sia al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte del Comitato Circondariale sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'Albo.

4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.

5. Gli elementi primari di valutazione consistono:

a) nel possesso della laurea magistrale e triennale in scienze chimiche o fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell'iscrizione all'albo professionale;

b) iscrizione all'albo professionale dei Chimici dei Fisici;

c) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni; per la professione di Chimico il periodo decennale si computa a partire dal conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l'effettività dell'esercizio; fino a quando non saranno trascorsi 10 anni dall'introduzione, secondo le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Fisico, per quest'ultima categoria il periodo decennale verrà valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo, nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che dimostrino l'effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che dovrà essere pari ad almeno 10 anni;

d) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;

e) nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.

6. Gli elementi secondari di valutazione consistono:

a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito di formazione professionale continua, nonché le eventuali attività di docenza;

b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, enti, istituzioni ecc.);

c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni;

d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;

e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
f) nella certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico-giuridica, completa del programma del corso seguito (validato dall'Ordine di appartenenza) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT.

7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso da parte del candidato di un elemento primario di valutazione comporta l'esclusione dall'iscrizione all'Albo dei CTU/Periti.

Al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal Chimico o Fisico nelle aree professionali di cui al successivo art. 6, commi 4 e 5.

8. Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e le informazioni di cui all'art. 6 sono forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

ART. 5 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo, completa di tutta la documentazione prevista dall'art 16 disp. att. c.p.c e 69 disp. att. c.p.p., deve essere inviata o depositata in originale al Tribunale (cancelleria civile – volontaria giurisdizione) e nonchè, contestualmente, sia all'Ordine professionale di appartenenza che all'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria se diverso da quello di appartenenza. In tal modo l'Ordine, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, potrà utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafiche.

In caso di necessità il Comitato potrà inviare all'interessato una richiesta di audizione personale finalizzata ad un chiarimento e/o ad un approfondimento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio comunicare il proprio **indirizzo PEC personale**.

La domanda dovrà essere redatta secondo il modulo allegato al presente Protocollo, che verrà inserita in apposita sezione del sito istituzionale del Tribunale di Paola nonché del sito dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 16 disp. Att. Cpc i documenti richiesti per l'iscrizione all'albo dei CTU sono i seguenti:

- <<estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica >> secondo quanto indicato dal successivo art. 6;

Secondo quanto previsto dall'art. 69 disp. att. c.p.p. i documenti richiesti per l'iscrizione all'albo dei Periti sono i seguenti:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario;
- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale
- i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica secondo quanto indicato dal successivo art. 6.

4. L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'Albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse. Diversamente, il Comitato deve valutare, in sede di riconferma, le annotazioni, presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative a eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

ART. 6 - FASCICOLO PERSONALE

1. All'atto dell'iscrizione o della riconferma si forma un fascicolo personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.

2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, devono essere indicati:

a. professione (con indicazione della data di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);

b. curriculum formativo (titolo post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato, corsi ECM ed altre attività di formazione, docenze);

c. curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);

d. curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);

e. altri riconoscimenti accademici o professionali;

f. incarichi di Perito/Consulente Tecnico d'Ufficio (anche quando revocati) dall'Autorità

Giudiziaria; per quanto concerne gli incarichi dell'Autorità Giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati e annotata la motivazione della revoca;

g. numero e data di iscrizione all'elenco dei CTU e/o dei Periti per i consulenti che sono già inseriti;

h. eventuali competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione);

i. eventuali conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;

l. ogni altro elemento che il singolo ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui ai successivi commi 4 e 5. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

3. Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 7), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato.

4. Le aree professionali di cui al comma 2, relativamente ai chimici, si distinguono convenzionalmente in:

a. chimica pura, analitica ed applicata;

b. chimica industriale;

c. farmacologia e cosmetologia;

d. tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche;

e. industria;

f. merceologia;

g. enologia;

h. alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare;

i. agroalimentare e vegetale;

j. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita;

k. ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento;

l. rischio chimico;

m. classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro impatto sulla salute e sull'ambiente;

n. incidenti rilevanti;



- o. processi produttivi ed impianti industriali;
 - p. impianti chimici;
 - q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice;
 - r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici;
 - s. marcatura CE di prodotto e di macchinari;
 - t. corrosione;
 - u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali;
 - v. acustica;
 - w. elettromagnetismo;
 - x. radiazioni e radioprotezione;
 - y. emissioni in atmosfera;
 - z. gestione rifiuti;
 - aa. gas naturali, gas tossici e radon;
 - bb. amianto e sostanze cancerogene;
 - cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive;
 - dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque;
 - ee. energia;
 - ff. balistica e indagini criminologiche;
 - gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;
 - hh. metrologia e modellistica;
 - ii. fertilizzanti ed insetticidi;
 - jj. archeometria;
 - kk. cristallografia;
 - ll. classificazione e trasporto merci pericolose;
5. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai fisici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. elettronica;
 - b. fisica nucleare;
 - c. acustica;
 - d. fisica medica;
 - e. metrologia e modellistica;
 - f. radiazioni e radioprotezione;
 - g. meteorologia;
 - h. elettromagnetismo;



- i. optometria;
- j. astrofisica;
- k. geofisica;
- l. energia
- m. archeometria;
- n. cristallografia.

ART. 7 - REVISIONE TRIENNALE

1. Tenuto conto che i codici di rito e la L. n. 24/2017 prevedono termini temporali per la revisione periodica degli Albi, si stabilisce un termine triennale per tale revisione.
2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà.

L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. La revisione triennale è avviata tramite una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti all'indirizzo PEC dichiarato in sede di iscrizione. Entro il termine di 30 giorni il CTU o Perito deve far pervenire la domanda di riconferma, con la quale conferma ed integra le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 5).

4. La predetta comunicazione personale esplicita che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'Albo. Scaduto il termine previsto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede ad una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e l'apposizione del nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto ad inviare la domanda di riconferma entro il termine di 30 giorni dalla seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione previa nuova domanda.

ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI ALBI

Gli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici sono resi pubblici, anche sul sito web del Tribunale di Paola, nelle loro informazioni essenziali (nominativi, professione e area professionale data di iscrizione/riconferma, luogo di residenza o di domicilio professionale), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo

personale

ART. 9 - CONTROLLI

1. Ferma restando l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la veridicità delle informazioni prodotte, è previsto un sistema di controllo da parte del Comitato Circondariale.

3. Il Comitato si avvale, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte, del supporto informativo fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.

ART. 10 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI DEL PROTOCOLLO

1. Il Tribunale di Paola e l'Ordine degli Avvocati di Paola si impegnano ad offrire la loro collaborazione nell'ambito dei percorsi formativi che l'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria programmerà in favore dei propri iscritti, in maniera tale da favorire l'acquisizione, da parte di coloro che sono iscritti o che aspirano all'iscrizione negli Albi del Tribunale di Paola, di una spiccata capacità conciliativa secondo lo spirito della Legge n. 24/2017.


3. Qualora richieda l'iscrizione negli Albi un esperto iscritto nell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di un'altra regione (sempre che sia residente o che attesti avere un domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Paola) il nominativo sarà comunicato prima della riunione del Comitato, a cura della cancelleria civile – volontaria giurisdizione del tribunale, all'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria affinché possa assumere tutte le informazioni utili dall'Ordine di appartenenza ai fini dell'iscrizione dell'esperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo si applicano le disposizioni di legge in materia.

Paola, 20.11.2019

Il Presidente del Tribunale

Paola Del Giudice




Il Presidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria

Dr. Alessandro Teatino



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola

Per delega il Consigliere segretario avv. Edoardo Sommella



TRIBUNALE DI PAOLA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Paola, 20/11/2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA